confetra



Roma, 12 luglio 1999

CIRCOLARE N. 100/1999

OGGETTO: DOGANE - DEPOSITI - CONTABILITA' SU SUPPORTO MAGNETICO - NOTA MINISTERIALE PROT. N.3866 DEL 22.6.1999.

Il Dipartimento delle Dogane, con la nota indicata in oggetto, ha concesso la facolta' per i depositi doganali di tenere la contabilita' di magazzino (articolo 520 del Regolamento al Codice Doganale Comunitario) su supporto magnetico senza obbligo di stampa su carta.

La decisione si e' basata sull'esame dell'attuale legislazione in materia di conservazione delle scritture contabili (articolo 7 comma 4 ter del decreto legge n.357/94 convertito nella legge 489/94) che prevede la conservazione anche sotto forma di "registrazioni su supporto di immagini", sempreche' le informazioni possano essere rese leggibili in qualsiasi momento. A tal fine, in caso di controllo, il depositario dovra' essere in grado di stampare a richiesta del funzionario verificatore i dati aggiornati.

Resta fermo inoltre l'obbligo di presentare su supporto cartaceo all'Ufficio di Controllo l'inventario quadrimestrale con i documenti doganali di introduzione della merce.

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DOGANALI OGGETTO: DEPOSITI DOGANALI. TENUTA CONTABILITA' MATERIE. Roma, 22 giugno 1999

Roma, 22 giugno 1999

PROT.3866

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della dipartimentale prot.n.725/99 di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE F.TO DR. P. GENOVESE

Allegato

MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DOGANALI

Prot. 725/99

OGGETTO: DEPOSITI DOGANALI. TENUTA CONTABILITA' MATERIE - SOCIETA' MAGAZZI-NI GENERALI DI VERONA SRL.

Con la nota prot. 37443/SD/23 del 19.10.1998, codesta Direzione Compartimentale ha sottoposto il quesito della Societa' nominata in oggetto intesa ad ottenere l'esenzione dal produrre su supporto cartaceo i dati contenuti nella propria contabilita' materie, di cui all'articolo 520 del Regolamento 2454/93, gestita con sistemi meccanografici presso il proprio impianto.

Tale richiesta era motivata dalla circostanza che il ricorso al supporto cartaceo (circa 22.000 fogli l'anno) dei dati gia' registrati su supporto magnetico, viene valutato troppo oneroso sia sotto l'aspetto economico che per quello riguardante l'archiviazione dei dati stessi.

In proposito codesta Direzione ha rappresentato talune perplessita' in relazione ad una ipotetica manomissione dei dati contabili contenuti nei file dei floppy discks ed all'assenza di riferimenti normativi nazionali o comunitari che in modo specifico disciplinino l'acquisizione e la conservazione dei dati in parola.

Con la successiva nota prot. n. 2818/SD/23 del 1.2.1999, a seguito dell'interlocutoria della scrivente, codesta Direzione, nell'illustrare la procedura attualmente seguita, ha formulato una proposta di modifica della stessa, nel senso di ritenere sufficiente la sola registrazione dei dati su supporto magnetico, con registrazione degli stessi su supporto cartaceo a semplice richiesta del funzionario verificatore, nella considerazione che,

ai fini del controllo sulla regolare gestione, potrebbe risultare sufficiente un riscontro tra i dati risultanti dall'inventario quadrimestrale, che in ogni caso deve essere presentato periodicamente all'Ufficio di controllo su supporto cartaceo, con i documenti doganali di introduzione della merce assoggettata al regime, agli atti della dogana (matrice IM7).

Al riguardo, la scrivente ritiene di poter condividere la proposta di codesta Direzione e poter consentire un'adeguamento nel senso prospettato, tenuto conto di quanto viene stabilito, in materia di modalita' informatica di gestione della contabilita' materie, anche nell'ambito normativo di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile e articolo 39 dei D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e del principio contenuto nell'articolo 7, comma 4 ter dei D.L. 26.10.1994, n. 357, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 1994, n. 489, che prevede che le scritture contabili ed i documenti, cui si riferisce l'articolo 2220 dei codice civile, possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporto di immagini, sempreche' le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili.

Atteso che con questa disposizione viene ad essere legittimata la tenuta dei registri contabili in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, resta inteso che ai fini delle modalita' di attuazione dell'adattamento proposto, si deve far riferimento alla Deliberazione 24/98 del 30 luglio 1998 emessa dall'Autorita' per l'informatica in attuazione dell'articolo 2, comma 15 della Legge 24.12.1998 (*).

Tenuto conto dei carattere di generalita' della soluzione prospettata, la presente nota viene inviata per conoscenza a tutte le Direzioni, Compartimentali al fine di realizzare uniformita' di indirizzo nella specifica materia.

IL DIRETTORE CENTRALE F.to V. Scippacercola

(*) G.U. Serie Generale n.192 del 19.8.1998